

**Ordinanza
concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA)**

Modifica del 29 marzo 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. f

² Si riscuotono emolumenti per:

- f. la consegna delle carte per l'odocronografo digitale ai sensi degli articoli 13a capoverso 1 e 24 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1).

Art. 5 cpv. 2

² Gli emolumenti per prestazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a, b, e ed f come pure per l'interrogazione della banca dei dati «DIRR» del servizio documentazione sono stabiliti nell'allegato.

Art. 14 cpv. 4

⁴ Gli emolumenti di cui ai numeri 7 e 8 dell'allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 741.091
² RS 822.221

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 5 cpv. 2, art. 8 e 14 cpv. 2 e 3)

Tasse per prestazioni e autorizzazioni speciali

N. 8

		Fr.
8	Consegna di carte per l'odocronografo	
8.1	Carta del conducente (quota dell'USTRA)	65
8.2	Carta dell'officina (quota dell'USTRA)	70
8.3	Carta dell'azienda (quota dell'USTRA)	65
8.4	Carta di controllo (quota dell'USTRA)	65

